



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 63 DEL 12-05-2014

Oggetto: D. Lgs. n. 152/06, art. 20 e L.R. n. 11/01, art. 16 - Verifica di assoggettabilità a VIA per l'aumento dei quantitativi giornalieri di rifiuti inerti da avviare a recupero nello stabilimento Calcestruzzi s.p.a. di Brindisi - Via Ferraris

Premesso che:

- con nota prot. n. 47781 del 12.7.2013, la società Calcestruzzi s.p.a., con sede legale in via G. Camozzi, 124 - Bergamo, rappresentata da Evaristo Rota, nato a il 14.6.67 a Crotone, in qualità di Procuratore dell'Area Centro-Sud della società, già iscritta nel Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 11/01, per le attività di cui alla lettera B.2.aj, allegato B, L.R. 11/01, relativamente all'aumento giornaliero dei quantitativi massimi di rifiuti inerti da avviare a recupero presso lo stabilimento sito in Brindisi, via G. Ferraris 4;

- con nota acquisita al prot. n. 53534 del 9.8.2013 e successivamente integrata con nota prot. n. 74409 del 20.11.2013, il proponente ha trasmesso documentazione integrativa al progetto;

- a seguito di sopralluogo effettuato dagli istruttori dell'Ufficio procedente presso l'impianto, il proponente ha trasmesso, in data 27.3.2014, alcuni chiarimenti in merito al progetto;

- dalla documentazione di progetto complessivamente presentata si evince che:

- la società è iscritta nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti, con provvedimento dirigenziale n. 632 del 22.4.2010, nella quinta classe di attività, per il recupero dei seguenti rifiuti e secondo i seguenti quantitativi massimi:

- 6.000 tonnellate annue e 16 tonnellate giornaliere, per la tipologia di rifiuti non pericolosi riportata nella categoria 13.1 del D.M. 5.2.98, ovvero ceneri della combustione di carbone e lignite – codici C.E.R. 10.01.02 e 10.01.17;
- le ceneri di combustione vengono recuperate mediante miscelazione, insieme a cemento, materiale inerte e acqua, per la produzione di calcestruzzo;
- il proponente, per esigenze produttive, intende aumentare il quantitativo massimo giornaliero di rifiuto inerte da avviare a recupero da un massimo di 16 tonnellate al giorno, fino ad un massimo di 30 tonnellate al giorno, restando invariati i quantitativi totali annui di recupero (6.000 tonnellate);
- la società è autorizzata alle emissioni in atmosfera con provvedimento dirigenziale n. 1915 del 18.11.2010, per n. 4 punti di emissione convogliata e n. 3 punti di emissione diffusa;

- l'area in oggetto:

- è individuata nella mappa catastale del Comune di Brindisi al foglio n. 84, p.lle 393 e 394;
- ha un'estensione totale di 10.688 m², un'area scoperta pari a 9.471 m², dista circa 1 km dal perimetro urbano del Comune di Brindisi ed è ubicata in Zona Industriale;
- non rientra tra le zone che mostrano pericolosità idrogeologica e rischio idraulico, secondo il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia;
- non è situata nelle vicinanze di Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
- è situata in un'area identificata dalla zonizzazione per la qualità dell'aria della Regione Puglia come zona industriale;
- non è gravata da ulteriori vincoli paesaggistici e ambientali;

- la società Calcestruzzi s.p.a., nello stabilimento di Brindisi via Ferraris, svolge le seguenti attività:

- produzione di calcestruzzo, per una potenzialità massima di circa 40 metri cubi orari di calcestruzzo;
- la modalità di recupero del rifiuto inerte, ovvero ceneri da combustione, consiste nello stoccaggio del rifiuto in tre silos, muniti di filtri a manica, di capacità pari a 100

- tonnellate ciascuno e successiva miscelazione con cemento, materiale inerte e acqua e trasporto del prodotto finito in betoniera;
- il proponente ha dichiarato che non intende più utilizzare il rifiuto identificato dal codice C.E.R. 10 01 17 (ceneri leggere prodotte dal coincenerimento), ma soltanto il rifiuto identificato dal codice C.E.R. 10 01 02 (ceneri leggere di carbone);
- lo stabilimento risulta costituito da:
 - un piazzale per la movimentazione dei mezzi e per lo stoccaggio del materiale inerte;
 - silos per gli stoccaggi di ceneri, leganti e cemento;
 - tramogge, nastri trasportatori, coclee;
 - due unità di miscelazione;
 - rete di collettamento delle acque meteoriche e vasche di accumulo;
 - pozzo artesiano per il prelievo di acqua per utilizzi industriali;
- sono stati previsti i seguenti interventi per la mitigazione degli impatti ambientali:
 - n. 3 filtri a manica autopulenti a servizio dei silos;
 - impianto di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle polveri diffuse;
 - un filtro in tessuto disposto sul punto di carico dell'autobetoniera.
- nel corso della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi della L.R. n. 14/2014, di modifica della L.R. n. 11/2001, svoltasi il 9.4.2014 presso il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia:
 - la società ha fatto presente che è stato chiesto agli Uffici competenti il rinnovo della concessione all'emungimento di acqua da pozzo artesiano, per usi industriali, anche se la salinità di tali acque potrebbe renderla incompatibile per gli utilizzi previsti. In tal caso la società potrebbe riutilizzare parzialmente le acque meteoriche di dilavamento, dopo collettamento e trattamento primario;
 - al fine di richiedere l'autorizzazione allo scarico, il proponente deve conformare l'impianto per la gestione delle acque meteoriche ai requisiti del Reg. Reg. n. 26/2013 e ciò potrebbe comportare la messa in opera di nuove vasche per l'accumulo delle acque, per ampliarne il volume e scongiurare la possibilità di tracimazioni in caso di eventi meteorici consistenti;
 - ARPA ha fatto presente che, avendo validato in contraddittorio le analisi delle acque e del suolo ai fini degli obblighi di bonifica ricadenti in capo alla società, è necessario, per poter realizzare delle opere nel sito in questione, attendere l'espressione del Ministero in merito alla restituzione agli usi legittimi dell'area o almeno l'espressione di nulla osta in seguito a specifica richiesta, anche perché, per l'area in oggetto, non sono stati riscontrati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione;
 - ARPA e Comune di Brindisi hanno espresso il proprio parere, ritenendo di poter escludere il progetto dall'assoggettamento a VIA;
 - dalle risultanze istruttorie, la Provincia di Brindisi ha ritenuto di poter escludere il progetto dall'assoggettamento a VIA;
 - il verbale della conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 24318 del 16.4.2014.

Considerato che:

- in sede di sopralluogo è stato richiesto al proponente, tra l'altro, di verificare l'idoneità dei sistemi di abbattimento delle polveri mediante filtri a maniche per i silos dedicati allo stoccaggio delle ceneri, in previsione dell'aumento dei quantitativi massimi giornalieri; il proponente ha stimato una percentuale d'abbattimento del 98%, ampiamente sufficiente a garantire l'incremento giornaliero delle ceneri previsto;

- il proponente intende richiedere, come dichiarato in sede di conferenza di servizi, il rinnovo dei titoli abilitativi, autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e modifica dell'iscrizione nel registro provinciale, tramite domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante *“Norme in materia ambientale”*;
- la L.R. n. 11/2001 e s.m.i. recante *“Norme sulla valutazione di impatto ambientale”*;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*, con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA e in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinate dalla L.R. 11/01;
- il D.P.R. n. 59/2013 che disciplina l'autorizzazione unica ambientale;
- la D.G.R. n. 2614/2009, avente ad oggetto la *“Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08”*;
- il D.M. n. 186/2006 Regolamento recante modifiche al D.M. 5.02.98, *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97”*; - il D.M. n. 350/1998 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997”*;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19.06.07 e s.m.i. e successivamente approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 230 del 20.10.09;
- il Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 41 del 6.03.01 e s.m.i. da ultimo aggiornato con Deliberazione della G.R. n. 2668 del 28.12.2009;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990 recante *“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi approvato con Deliberazione Consiliare n. 37/14 del 12.7.2000 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 1/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 *“Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”*, che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi oltre che l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Ritenuto, sulla base della documentazione complessivamente prodotta, che l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nello stabilimento della società Calcestruzzi s.p.a. in Brindisi, via G. Ferraris 4, così come descritto negli elaborati di progetto, non comporta

impatti ambientali negativi e significativi sull'ambiente, purché vengano adottate tutte le condizioni richiamate nel presente provvedimento.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;

Considerata la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

E S P R I M E

giudizio di esclusione dell'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale dell'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero fino ad un massimo di 6.000 tonnellate annue e fino ad un massimo di 30 tonnellate al giorno, nello stabilimento di proprietà della società Calcestruzzi s.p.a., sito in via G. Ferraris 4, Brindisi, foglio catastale n. 84, p.lle 393-394, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. qualora ricorrano le condizioni stabilite dal D.P.R. n. 59/2013, la società dovrà presentare istanza di autorizzazione unica ambientale, così come disposto dal D.P.R. stesso, per la modifica dell'iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti, ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche; qualora non fossero riscontrabili le condizioni stabilite dal D.P.R. richiamato, la società deve presentare le relative istanze per ottenere i richiesti titoli abilitativi, secondo le disposizioni previste dalla normativa;
2. la quantità totale di rifiuti inerti da avviare a recupero tramite operazioni R13 ed R5 non potrà superare le **6.000 tonnellate annue** e le **30 tonnellate al giorno**. I rifiuti che il proponente può recuperare sono identificati dal codice CER 10 01 02 - ceneri leggere da carbone;
3. il proponente è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i. ed è tenuto a verificare la conformità del campionamento e dell'analisi effettuata sul rifiuto stesso dal produttore, alle disposizioni dettate dall'art. 8 del D.M. richiamato;
4. qualora dovessero essere realizzate delle nuove opere, al fine di rendere conforme il proprio impianto di gestione delle acque meteoriche al Reg. Reg. n. 26/2013, la società deve chiedere la restituzione agli usi legittimi dell'area al Ministero dell'Ambiente o l'espressione di nulla osta: per l'area in oggetto non sono stati riscontrati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione;
5. in sede di presentazione dell'istanza di AUA la società dovrà elaborare e trasmettere un piano di manutenzione degli impianti che preveda un controllo periodico dell'efficienza dei nastri trasportatori, dei vagli, dei filtri a servizio dei silos e di tutte le attrezzature, al fine di verificarne la funzionalità;
6. la messa in riserva dei rifiuti in attesa di recupero deve avvenire esclusivamente nei silos dedicati, sui quali deve essere apposta una chiara indicazione del rifiuto presente;
7. nello stabilimento, così come indicato nel progetto, non possono essere presenti più di 300 tonnellate di rifiuti da destinare alla messa in riserva sui tre silos dedicati allo stoccaggio;
8. si confermano tutte le condizioni e prescrizioni, compresi i valori limite per le emissioni convogliate e diffuse di polveri totali, stabiliti nel provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 1915 del 18.11.2010;
9. i cumuli di materiale inerte da utilizzare successivamente per la produzione di calcestruzzo devono essere umidificati tramite adeguata nebulizzazione;

10. le tipologie di rifiuto prodotte dall'attività differenti dai rifiuti identificati con codice CER 10 01 02 devono essere smaltite secondo quanto dettato dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
11. in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da evitare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta, oltre all'innalzamento delle polveri, anche al danneggiamento delle pavimentazioni stradali;
12. dovranno essere rispettati i limiti di emissione acustica stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica vigente nel Comune di Brindisi: il rilevamento dei livelli di inquinamento acustico, nei pressi dell'impianto ed in un arco di 600 m dallo stesso, dovrà essere eseguito a cura di tecnico abilitato con cadenza semestrale e con impianto in esercizio a regime di potenza;
13. in caso di superamento dei limiti di inquinamento acustico, la società dovrà farsi carico del piano di adeguamento previsto dalla normativa di settore.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro sessanta (60) giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

F.to Il DIRIGENTE
Dott. Pasquale EPIFANI

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 9.5.2014

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Dario Muscogiuri

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 12.5.2014

Il Dirigente
F.to Dott. Pasquale Epifani